

Legge regionale 08 marzo 2019 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;>>;

b) alla lettera a) la parola <<sino>> è sostituita dalle seguenti: <<da 1.001>>.